

VADEMECUM PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Corretto Bilanciamento tra Trasparenza Amministrativa e Privacy

La finalità del presente documento è quella di fornire alcune indicazioni operative per la corretta pubblicazione di atti, documenti ed informazioni contenenti dati personali, nelle sezioni “Albo Generale” (c.d. “Albo pretorio on-line”) e “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale dell’ASL di Foggia, nel rispetto delle disposizioni normative dettate dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), nonché nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e pubblicità legale.

Intanto vanno distinte le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano gli obblighi di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale), considerato il diverso regime giuridico applicabile.

In particolare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., adottato ai sensi dell’art. 1 comma 35 e 36 della Legge n. 190/2012, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le Pubbliche Amministrazioni devono adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa senza ritardo, garantendo la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, nonché l’accessibilità totale, attraverso la pubblicazione anche sul sito istituzionale delle informazioni concernenti i dati analiticamente indicati dalle norme.

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sul sito aziendale per finalità di trasparenza, anche se effettuato in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell’art. 5 del GDPR (ossia liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza) tenendo anche conto del principio di “accountability” ovvero di responsabilizzazione del Titolare del trattamento.

Equilibrio tra obblighi di diffusione e protezione dei dati personali

La pubblicazione online rappresenta una forma di diffusione dei dati personali. Essa deve avvenire nel rispetto dei principi richiamati nel GDPR, tra cui:

- **adeguatezza** → i dati devono essere completi, sufficienti e funzionali al raggiungimento della finalità;
- **pertinenza** → i dati raccolti e trattati devono essere strettamente collegati alle finalità di trattamento;



- **liceità** → i dati devono essere raccolti e trattati in osservanza delle normative che ne prevedono il trattamento;
- **esattezza** → devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- **limitazione dei dati e non eccedenza** → il trattamento dei dati personali deve essere sempre limitato per il raggiungimento delle finalità come disposto dalle norme di riferimento;
- **limitazione della conservazione** (diritto all'oblio) → i dati e i documenti devono essere pubblicati e mantenuti on-line limitatamente per il tempo richiesto dalle normative specifiche che ne richiedano la pubblicazione. Successivamente devono essere destinati alla conservazione o alla cancellazione a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La diffusione dei dati personali deve soggiacere al principio di legittimità, ove a seconda della tipologia dei dati trattati, la normativa prevede espressamente diverse presupposti di liceità del trattamento:

- **dati personali trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** → la diffusione è consentita solo se prevista da una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o da atti amministrativi generali
- **dati personali che rivelino l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona** → la diffusione è vietata
- **dati genetici, biometrici e relativi alla salute** → la diffusione è vietata
- **dati relativi a reati e condanne penali** → il trattamento è consentito solo se autorizzato da una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Principali tipologie di dati oggetto di trattamento ed indicazioni su modalità e limiti alla pubblicazione e diffusione on-line

I dati trattati dall'ASL di Foggia possono avere criticità differenti se rapportate al contesto della protezione dei dati personali, per la loro natura afferente alla sfera più intima e privata dell'individuo, per la potenziale attitudine a ricondurre alla conoscenza di situazioni di disagio economico sociale o semplicemente per il possibile utilizzo di tali informazioni per finalità di carattere fraudolento.

Per tale motivo, si riportano di seguito alcune indicazioni in merito al trattamento di tali dati nell'ambito della pubblicazione online:



- **NOME E COGNOME:** nei casi in cui sia prevista da norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali, la diffusione di dati identificativi, nome e cognome sono spesso un elemento idoneo ad identificare i soggetti nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. Per questo motivo, qualora si renda necessaria l'identificazione di un individuo, tali informazioni possono spesso rivelarsi legittime e (sufficienti);
- **DATA E LUOGO DI NASCITA:** tali informazioni possono essere diffuse solo se espressamente richieste dalla norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali o nei casi in cui sia rilevante distinguere soggetti omonimi;
- **CODICI IDENTIFICATIVI:** qualsiasi tipologia che consenta l'identificazione anche indiretta dell'interessato costituisce dato personale. Rientra in questo contesto anche il numero di matricola assegnato ad un soggetto. Per tale motivo, anche tale informazione può essere sottoposta a diffusione solo se espressamente previsto da norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali;
- **INIZIALI DI NOME E COGNOME:** tali informazioni comportano la potenziale identificabilità dei soggetti interessati mediante individuazione, possibile correlazione e deduzione, pertanto rientrano nella sfera dei dati personali. Non esiste norma espressa che preveda la pubblicazione delle iniziali di un soggetto, pertanto la pubblicazione di tale informazioni non è consigliabile, specie se consente l'identificazione del soggetto in un contesto di disagio socio-economico;
- **RIFERIMENTI PERSONALI DI CONTATTO** (indirizzi di residenza/domicilio, indirizzi di posta elettronica privati, numeri di telefono) non è permessa la pubblicazione di tali informazioni, per non violare la sfera più privata degli individui;
- **CODICE FISCALE:** tale dato è un'informazione codificata che rappresenta, oltre che nome e cognome, altri elementi rilevanti come anno, mese, giorno e comune o stato estero di nascita, oltre che il sesso del soggetto. Inoltre, tale informazione riveste particolare delicatezza poiché correlata alla sfera demografica, finanziaria ed economico-patrimoniale degli individui. Pertanto, potrebbe essere utilizzata per azioni di carattere fraudolento. Oltre a ciò, in molti ambienti informatici in cui è richiesta l'autenticazione del soggetto, il codice fiscale rappresenta lo user-id, cioè il codice identificativo che insieme alla password compone le credenziali di accesso. Per questi motivi, è in generale vietato pubblicare tale dato, a meno che non sia esplicitamente richiesto da norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali. E' bene rilevare che, nei casi in cui le persone fisiche siano dei professionisti di cui si rende necessaria la pubblicazione di dati personali, è consigliato, quando possibile, pubblicare la relativa partita IVA al posto del Codice Fiscale. Quando non è possibile fare a meno della pubblicazione del codice fiscale, si consiglia di riportarlo in parte omissato in alcune sue parti;



- **IBAN:** gli identificativi dei conti correnti bancari sono un'informazione che potrebbe essere utilizzata per azioni fraudolente o in ogni caso pregiudizievoli per l'intestatario, pertanto non è permessa la pubblicazione di tali dati;
- **INFORMAZIONI DA CUI POTREBBERO EMERGERE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE:** alcune informazioni, come per esempio la concessione di un beneficio o situazioni di morosità, potrebbero far desumere la presenza di situazioni di disagio economico o sociale, pertanto, è vietato pubblicare tali dati;
- **DATI AFFERENTI ALLA SFERA PIU' INTIMA DELL'INDIVIDUO:** la pubblicazione di dati personali che rivelino o possano anche indirettamente rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale della persona possono costituire un grave pregiudizio per il soggetto, pertanto non è consentita la pubblicazione di tali dati;
- **DATI DI CARATTERE SANITARIO:** i dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono di particolare delicatezza, per questo definiti "dati sensibili" ovvero "dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR", e non possono essere mai pubblicati, a tutela dei soggetti interessati. Di conseguenza, è vietata, la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- **DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE:** poiché le scansioni di tali documenti possono essere utilizzati in numerose circostanze (es. presentazioni di istanze e dichiarazioni ecc.), al fine di evitare utilizzi di natura fraudolenta da parte di terzi ne è espressamente vietata la pubblicazione on line;
- **SCANSIONE DELLA FIRMA:** la scansione della firma rappresenta un elemento che può essere utilizzato per falsificare documenti e attestazioni, per tale motivo ne è vietata la diffusione e nei casi in cui sia presente in documenti pubblicati questa deve essere resa illeggibile.

Distinzione tra pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio on-line"

Come noto va tenuta distinta la pubblicità per finalità di trasparenza prevista dal D.Lgs 33/13 e s.m.i. che si effettua sul sito internet istituzionale, che ha come scopo, come già evidenziato in premessa, quello di rendere conoscibile l'attività delle amministrazioni e favorire il controllo da parte dei cittadini attraverso la pubblicazione di dati in "Amministrazione trasparente", dalla pubblicità che produce effetti legali (Legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicità quest'ultima che, pur effettuata sul sito istituzionale "Albo Pretorio on-line" assicura la presunzione di conoscenza degli atti pubblicati, realizzandosi la produzione degli effetti di legge a partire dalla loro pubblicazione.



ASL Foggia

PugliaSalute

Individuare la finalità della misura di pubblicità che deve essere assicurata è importante perché da essa dipendono il regime giuridico applicabile, la sezione tematica del sito internet da utilizzare (Amministrazione Trasparente o Albo on-line) e i tempi di pubblicazione degli atti che non possono essere illimitati in caso di presenza di dati personali.

Pertanto, è necessario tenere distinti gli atti presenti temporaneamente in "Amministrazione Trasparente" per finalità di trasparenza dagli atti pubblicati in "Albo Pretorio on line" per pubblicità legale.

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Come già evidenziato in premessa, la sezione "Amministrazione Trasparente" è stata introdotta con il D.Lgs 33/2013 e prevede la pubblicazione obbligatoria di alcune informazioni relative all'Organizzazione.

Di seguito le principali caratteristiche di tale sezione:

- **Normativa di riferimento:** D.Lgs 33/2013, come modificato dal successivo D.Lgs. 97/2016
- **Finalità:** trasparenza come "accessibilità totale"; per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
- **A chi si rivolge:** chiunque ha diritto di conoscere le informazioni pubblicate in tale sezione, senza alcuna limitazione
- **Visibilità motori di ricerca:** dati indicizzati dai motori di ricerca
- **Durata della pubblicazione:** l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale "sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4". Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale:
 1. nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti;
 2. per alcuni dati e informazioni riguardanti i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale" e i



ASL Foggia

PugliaSalute

- "titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" che devono rimanere pubblicati on-line per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico;
3. nel caso in cui siano previsti "diversi termini" dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Si evidenzia, altresì, che in assenza di specifica previsione di legge o di regolamento che disponga diversamente, l'ASL di Foggia potrà pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti solo rendendo in forma anonima i dati personali eventualmente presenti.

E' dunque, necessario porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti da pubblicare (c.d. *Privacy by default*).

A tal proposito, può risultare utile non riportare tali informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati on-line (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (ad es. richiamati come "allegato privacy" non soggetto a pubblicazione e consultabili solo da interessati e controinteressati).

L'eventuale pubblicazione di atti che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo procedendo alla "anonimizzazione" o "pseudonimizzazione" dei dati personali eventualmente presenti.

Pseudonimizzare e anonimizzare sono due facce della stessa medaglia, entrambe, infatti, generalmente oscurano i dati personali, tuttavia, mentre la pseudonimizzazione permette di identificare in un secondo momento i dati anche in maniera indiretta (processo reversibile), i dati anonimi non consentono la successiva identificazione (processo irreversibile).

Si evidenzia che pseudonimizzare non significa ad esempio sostituire al nome e cognome, le iniziali oppure la matricola del dipendente, in quanto tale tecnica può ricondurre, in taluni contesti e circostanze, al diretto interessato (c.d. rischio di individuazione, riconducibilità e deducibilità).

Pubblicazione dei dati sensibili e giudiziari

I dati sensibili e giudiziari sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarli solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.



Effettuata la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate misure idonee e accorgimenti tecnici volti ad evitare la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro utilizzo.

Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d del D.Lgs n. 33/2013).

Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i curricula professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b), nonché delle posizioni dirigenziali in ambito sanitario come individuati dall'art. 41, commi 2 e 3.

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae non può, tuttavia, comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo, ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato).

Al fine di ridurre il c.d. rischio di furto d'identità, NON devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali:

- fotografie;
- indirizzo di residenza;
- codice fiscale dell'interessato o di terzi;
- indirizzo di posta elettronica personale;
- dati privati di contatto (numeri di cellulare);
- firme autografe;
- scansione dei documenti di riconoscimento.

Quando la norma impone la pubblicazione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconfirabilità dell'incarico o di incompatibilità al conferimento dell'incarico, prima della pubblicazione, si rende necessario oscurare, rendendoli illeggibili, luogo e data di nascita, codice



ASL Foggia

PugliaSalute

fiscale e firma autografa, salvo utilizzare la firma digitale su documento elaborabile (ad es. pdf/a con firma pades).

Pubblicazione in “Albo pretorio”

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici.

La pubblicazione di atti in Albo on-line è, dunque, finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, qualunque effetto giuridico essa assolvà (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva o integrativa dell’efficacia).

Queste sono le caratteristiche principali di tale sezione:

- Normativa di riferimento: L. 69/2009
- Finalità: pubblicità degli atti adottati dall’organizzazione, affinché soggetti portatori di interesse ne possano venire a conoscenza e possano attivare conseguenti forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione amministrativa
- A chi si rivolge: portatori di interesse derivante dagli effetti dell’azione amministrativa oggetto di pubblicità
- Visibilità motori di ricerca: dati non indicizzati dai motori di ricerca, pertanto non rintracciabili se non tramite ricerca direttamente sull’albo
- Durata di pubblicazione: il periodo di pubblicazione nell’Albo on-line è definito ab-origine anche attraverso i sistemi informatizzati in uso

L’Albo Pretorio on-line è sottratto all’obbligo di indicizzazione nei motori di ricerca, circostanza questa che non trova analogia, come già evidenziato, nel sito internet istituzionale aziendale della sezione “Amministrazione Trasparente”. Questo comporta che, se l’obbligo di diffusione di un dato personale è limitato alla sola pubblicazione all’Albo Pretorio, tale informazione non possa essere duplicata in altre sezioni del sito istituzionale, altrimenti in tali sezioni sarà indicizzata dai motori di ricerca comportando un’eccedenza nella reperibilità dei dati.



Graduatorie concorsi

Il (GU n.150 del 29/6/2023) ha modificato la normativa sulle modalità di accesso ai pubblici impieghi, dettando la disciplina regolamentare che le amministrazioni sono tenute ad applicare nell'espletamento delle procedure concorsuali e di assunzione, anche nell'intento di adeguare la disciplina in materia di concorsi pubblici alle riforme introdotte in materia di pubblico impiego dal **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**.

Con riferimento all'art. 15 c.6 del vigente DPR 487/94, preso atto dell'abrogazione dell'art. 15 c. 5 che prevedeva la pubblicazione delle "graduatorie dei vincitori", per "**graduatorie dei concorsi**" si possono intendere le **graduatorie dei vincitori e idonei non vincitori**, per le **sole finalità di pubblicità legale**, ove il termine di pubblicazione risulta limitato a pochi giorni ovvero all'esaurimento della procedura.

A riguardo della pubblicazione dell'elenco dei candidati, **al termine di ogni seduta**, con relativi punteggi di cui all'art. 7 c.5 del vigente DPR 487/94, con particolare riferimento alla **minimizzazione dei dati**, la pubblicazione di tutti i candidati con relativi punteggi può avvenire tramite la **sostituzione dei dati identificativi** (nome, cognome) **con uno pseudonimo** (ad es. codice univoco identificativo assegnato o n.ro protocollo istanza). Tanto al fine di evitare situazioni di disagio per quei candidati che potrebbero, ad esempio, aver conseguito punteggi molto bassi o non aver superato la prova, in ossequio ai principi applicabili al trattamento dei dati di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679.

Con riferimento alla **pubblicazione delle graduatorie per finalità di trasparenza amministrativa**, rileva l'art. 19 del d.lgs 33/13 e s.m.i.:

1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
2. i criteri di valutazione della Commissione;
3. le tracce delle prove;
4. le **graduatorie finali**, aggiornate con **l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**.

La **pubblicazione delle graduatorie per finalità di trasparenza deve contenere solo l'elenco dei vincitori**, ovvero può contenere l'elenco anche dei non vincitori/non ammessi, solo se opportunamente pseudonimizzati, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679.

A titolo esemplificativo, **NON** possono formare oggetto di pubblicazione dati concernenti:

- recapiti telefonici;
- indirizzo di residenza;
- indirizzo di posta elettronica;
- codice fiscale;
- indicatore Isee;
- risultati di test psicoattitudinali;



ASL Foggia

PugliaSalute

- condizioni di salute (ivi compresi riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici)
- numero di figli disabili.

Provvedimenti relativi a contenziosi

L'obbligo di pubblicità dei provvedimenti amministrativi correlati a contenziosi (ad es. deliberazioni di autorizzazione a resistere in giudizio) deve tenere conto che i soggetti coinvolti, attivamente o passivamente, in tali frangenti, possono essere particolarmente attenzionati e motivati nel rivelare situazioni di illegittimità nelle azioni amministrative dell'ASL di Foggia, per cui è necessario prestare la massima attenzione nella pubblicazione di contenuti relativi a tali circostanze.

Al fine di non violare il principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati, non è, pertanto, consentita la pubblicazione di dati personali che possono ricondurre direttamente all'identità delle persone fisiche coinvolte in tali contenziosi.

Limiti alla diffusione di dati personali

E' consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione on-line. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

Si rammenta che anche il numero di matricola, essendo un numero di identificazione indiretta, è anch'esso considerato un dato personale, pertanto assoggettato ai limiti imposti dalla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Dati personali esatti e aggiornati

L'ASL di Foggia, nel procedere alla divulgazione on-line dei dati e delle informazioni, deve assicurare la pubblicazione dei soli dati esatti ed aggiornati, adottando idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite il sito web istituzionale.

Il rischio di de-contestualizzazione è correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo dei motori di ricerca, pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. dati di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo).



Responsabilità dei contenuti degli atti e documenti

La responsabilità dei contenuti degli atti e documenti per i quali si richiede la pubblicazione - specie in caso di violazione delle norme sulla privacy – ricade sulla Struttura/Ufficio che ha curato l'istruttoria dell'atto stesso e ne richiede la pubblicazione.

Tutti i Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Strutture sono tenuti a sorvegliare sull'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicazione di atti sul web, disponendo ai propri collaboratori la verifica puntuale e rigorosa degli atti, garantendo la conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Conclusioni

L'adempimento ad un obbligo di pubblicazione on-line di informazioni e documenti che comporti una diffusione di dati personali deve avvenire contemperando le esigenze di pubblicità con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, in ossequio ai principi fondamentali di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, sanciti dall'art. 5 del GDPR. Tali principi non si applicano alle persone giuridiche.

Pertanto, prima di procedere alla pubblicazione di atti e documenti in Amministrazione Trasparente e/o in Albo on-line è necessario:

- a) individuare **se esiste un presupposto di legge, di regolamento o atti amministrativi**, che possano legittimare la diffusione del documento o del dato personale;
- b) prima della redazione dell'atto, **analizzare quali dati personali siano necessari per la finalità perseguita**, verificando altresì che siano rispettati i principi generali del trattamento dei dati, previsti dall'art. 5 del GDPR;
- c) verificare che i dati personali oggetto di pubblicazione siano trattati con modalità coerenti con i relativi obblighi di pubblicazione, in termini di **indicizzazione sui motori di ricerca e persistenza temporale della pubblicazione** (termini di cancellazione), verificando che i documenti siano pubblicati nelle sezioni adeguate;
- d) verificare, caso per caso, **se ricorrono i presupposti per l'oscuramento** di determinate informazioni eccedenti rispetto alla finalità perseguita con la pubblicazione on-line, anche tramite tecniche di pseudonimizzazione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente vademecum, si rinvia alle vigenti norme di leggi, nonché alle circolari e regolamenti aziendali in materia.



ASL Foggia

PugliaSalute

Ulteriori chiarimenti in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti sono forniti nelle apposite Linee Guida adottate dal Garante reperibili all'indirizzo <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>.

Il recente parere favorevole del Garante sui quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC, riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013, è consultabile all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9996090>.

Il DPO

F.to Dott.ssa Annalisa Cherubino

Il RPCT

F.to Dott. Lorenzo Troiano

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Michelangelo Armenise

Il Direttore Generale

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri